

**L.R. Piemonte 5 agosto 2002, n. 20 <sup>(\*)</sup>.**

**Legge finanziaria per l'anno 2002.**

**Art. 3**

*Riscossione delle sanzioni.*

1. Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. In casi eccezionali e su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate può essere disposto il pagamento della sanzione in rate mensili, fino ad un massimo di trenta, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista per il ritardato versamento del tributo a cui la violazione si riferisce.
3. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la determinazione del numero delle rate mensili in relazione all'importo della sanzione contestata al trasgressore.